

L'evoluzione della normativa in campo acustico nel processo di armonizzazione con le disposizioni europee.

Salvatore Curcuruto

Gaetano Licitra

Gruppo di lavoro impegnato nella proposta di armonizzazione

Romualdo Amodio, Delio Atzori, Salvatore Curcuruto, Enrico Lanciotti, Giuseppe Marsico, Enrico Mazzocchi, Francesca Sacchetti, Rosalba Silvaggio, Massimo Stortini – ISPRA

Nicola Miglino – ARPA Calabria

Anna Callegari, Maurizio Poli – ARPA Emilia Romagna

Luca Piani – ARPA Friuli Venezia Giulia

Tina Fabozzi – Arpalazio

Elga Filippi – ARPA Liguria

Maurizio Bassanino – ARPA Lombardia

Jacopo Fogola – ARPA Piemonte

Giovanni Ciccotti – ARPA Puglia

Gaetano Licitra, Barbara Bracci, Paolo Gallo, Rossana Lietti – ARPA Toscana

Christian Tibone – ARPA Valle D'Aosta

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal DM

29 novembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche

strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE ...



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Tra le molteplici innovazioni proposte è necessario sottolineare le decisioni riguardanti le interazioni tra PCAR e piano di azione:

- per le infrastrutture per le quali vige l'obbligo della redazione del piano di azione, il PCAR, ai sensi del D.M. 29/11/2000, costituisce piano attuativo nell'ambito del piano di azione stesso;
- i piani di azione recepiscono il PCAR e ne aggiornano i contenuti, verificando la coerenza degli interventi previsti con gli obiettivi strategici fissati dal piano di azione, verificando lo stato di attuazione degli interventi e garantendo le attività di coordinamento con le azioni strategiche individuate dal piano stesso;
- il PCAR acquisisce gli aspetti peculiari del piano di azione, determinando la stima, in termini di riduzione dell'entità di popolazione esposta, acquisendo la scadenza ciclica quinquennale, tale da consentirne il recepimento da parte dei piani di azione, a partire dalla consegna del piano, prevista entro il 18 luglio 2018, e assicurando la consultazione del pubblico.

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal DM 29 novembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE ...



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

- gli obiettivi del piano di azione, per quanto riguarda le infrastrutture principali di tipo lineare, definiscono, in via prioritaria, gli interventi di risanamento sui recettori residenziali, le scuole, gli ospedali, le case di cura e di riposo e, in generale, le aree particolarmente protette di cui alla classe I, ai sensi del DPCM 14/11/1997. L'obiettivo dell'azione di risanamento è di ridurre, gradualmente, le persone esposte ai valori massimi, entro due anni dall'accertamento del superamento;
- nei successivi 3 anni, i livelli di LAeq,notte dovranno essere riportati al di sotto del valore di 65 dB(A), con distinzioni tra le tipologie di ricettori, fissando in seguito l'obiettivo di ridurre annualmente del 20% la popolazione esposta ricadente nella classe massima di esposizione.

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal DM 29 novembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE ...



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



- è prevista la revisione dell'Allegato 1 del D.M. 29/11/2000 e la redazione di linee guida sulle aree quiete;
- attenzione è stata posta alla pubblicazione, condivisione e disponibilità dei dati, tra gli enti istituzionali e le autorità competenti coinvolte, come anche alla consultazione e partecipazione del pubblico ai vari processi;
- è stato ulteriormente definito il sistema sanzionatorio, le modalità per gli accantonamenti, le competenze per le attività di verifica delle mappe acustiche e dei piani di azione;
- sono state modificate le definizioni di agglomerato, per ampliare le competenze di notifica anche al Ministero dell'Ambiente, in mancanza dell'ottemperanza da parte delle Regioni, e quella di area tranquilla in aperta campagna;
- al fine di semplificare gli atti e le procedure amministrative, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, le mappature acustiche conterranno le aree in cui, per effetto delle immissioni delle infrastrutture, si abbia il superamento dei limiti di immissione previsti e la determinazione del contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti. Le relative scadenze sono state rese coerenti.

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici ...



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

La Proposta tecnica si basa sui seguenti capisaldi:

- Si mantengono i descrittori in LAeq (infrastrutture stradali, ferroviarie e sorgenti puntuali) e LVA (infrastrutture aeroportuali) .
- Si mantengono i limiti vigenti, eventuali modifiche tengono conto di quanto emerso nel Gdl Lettera c).
- Si mantengono le attuali procedure di misura.
- La conversione dei limiti vigenti nei descrittori Lden e Lnight, è finalizzata esclusivamente ad assolvere ad un debito informativo previsto dalla Dir. 2002/49/CE e dal D.Lgs. 194/2005.
- Si prevede la coesistenza dei descrittori europei e dei descrittori nazionali nell'applicazione del quadro normativo complessivo (Dir. 2002/49/CE e L.Q.447/1995 e decreti attuativi):
 - Lden e Lnight per le mappature acustiche e i Piani di azione;
 - LAeq e LVA per gli adempimenti previsti dalla L.Q. 447/95 e decreti attuativi (PCAR, Piani di classificazione acustica comunali, Classificazione acustica aeroportuale e Piani di risanamento comunali, attività di controllo ai fini della verifica del rispetto dei valori limite).

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal D.Lgs.

19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici ...



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Per la conversione dei valori limite è stata utilizzata una metodologia di conversione “basica”:

Il valore limite per il livello Lden, espresso in decibel ponderati “A”, è definito dalla seguente espressione:

$$L_{den,lim} = 10 \log \frac{1}{24} \left(14 * 10^{L_{Aeq,lim\ diurno}/10} + 2 * 10^{(L_{Aeq,lim\ diurno}+5)/10} + 8 * 10^{(L_{Aeq,lim\ notturno}+10)/10} \right) - K$$

dove:

- $L_{den,lim}$ è il valore limite del livello Lden
- $L_{Aeq,lim}$ diurno è il valore limite del livello LAeq nel periodo diurno (06:00-22:00) secondo la legislazione nazionale
- $L_{Aeq,lim}$ notturno è il valore limite del livello LAeq nel periodo notturno (22:00-06:00) secondo la legislazione nazionale
- K è la correzione per l'esclusione della componente riflessa dalla facciata, pari a 3 dB

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal D.Lgs.

19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici ...

Il valore limite per il livello L_{night} , espresso in decibel ponderati "A", è definito dalla seguente espressione:

$$L_{night,lim} = LA_{eq,lim} \text{ notturno} - K$$

dove:

- $L_{night,lim}$ è il valore limite del livello notturno L_{night}
- $LA_{eq,lim}$ notturno è il valore limite del livello LA_{eq} nel periodo notturno (22:00-06:00) secondo la legislazione nazionale
- K è la correzione per l'esclusione della componente riflessa dalla facciata, pari a 3 dB



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal D.Lgs.

19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici ...

L'applicazione della Proposta comporta:

- Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie e stradali e le sorgenti puntuali, si può ritenere che al rispetto dei valori limite “convertiti” in L_{den} e L_{night} possa corrispondere il rispetto al ricettore dei livelli L_{AeqD} e L_{AeqN} imposti dalla normativa nazionale. Non risulta così per gli Aeroporti, per i quali per la conversione dei limiti da LVA a L_{den} sono state effettuate delle *ipotesi semplificative* che non tengono conto dell'operatività dell'infrastruttura.
- Non si risolve l'applicazione della concorsualità tra la infrastruttura aeroportuale, i cui limiti sono in LVA, e le altre infrastrutture di trasporto, i cui limiti sono espressi in L_{Aeq} ; pertanto, coerentemente, nell'ambito del Gdl Lettera c) non è stata prevista l'applicazione della concorsualità alle infrastrutture aeroportuali
- La coesistenza dei descrittori europei e nazionali e l'applicazione del quadro normativo complessivo potrebbe comportare la duplicazione di alcune attività; in particolare le mappe acustiche sono elaborate due volte, utilizzando i descrittori L_{den} e L_{night} , ai fini della comunicazione prevista dalla Dir.49/2002/CE, e i descrittori L_{Aeq} e LVA per il confronto con i valori limite stabiliti dalla normativa nazionale ai fini dell'individuazione delle aree critiche e della progettazione degli interventi di risanamento.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Nell'ambito dell'armonizzazione sono stati introdotti i seguenti elementi di modifica:

- definizione di **valore assoluto di emissione**, inteso come valore di omologazione, laddove previsto, delle sorgenti fisse e mobili (macchine);
- definizione di **valore limite specifico di immissione**, considerato come il contributo misurato al ricettore della singola sorgente.

Infrastrutture di trasporto lineari

- i limiti specifici sono applicabili alle infrastrutture di trasporto lineari, all'interno e all'esterno delle relative fasce di pertinenza acustica, in deroga alle classificazioni acustiche comunali;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Infrastrutture di trasporto lineari

- riformulati i criteri relativi alla **concorsualità** tra più sorgenti:
 - **infrastrutture esistenti**: tutte le sorgenti coinvolte dovranno ridurre il proprio valore limite di una stessa quantità in dB(A) tale che la somma dei valori limite delle sorgenti modificate sia pari al valore massimo delle stesse in assenza della riduzione (limite di zona);
 - **infrastrutture di nuova realizzazione**: dovranno immettersi nel territorio con un valore tale che, sommato al contributo fornito da quelle esistenti, non comporti uno sfioramento del limite di zona;
 - applicazione della concorsualità limitata alla sovrapposizione tra fasce di pertinenza di cui almeno una sia una fascia A;
- le **strade di tipo E e F** saranno equiparate alle strade di tipo D e, oltre le fasce di pertinenza, varranno i limiti della fascia più esterna. Resta ferma la possibilità da parte dei Comuni di imporre limiti più restrittivi in modo conforme alla classificazione acustica e facendo salve le classificazioni acustiche comunali già approvate.

c) *armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;*



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Infrastrutture di trasporto

- Sono stati riformulati anche i **valori di attenzione**, validi solo per le infrastrutture di trasporto, definiti come valori soglia il cui superamento obbliga ad un intervento di risanamento acustico prioritario:
 - 70dB(A) sul periodo di riferimento notturno per i ricettori **residenziali**;
 - 70dB(A) nel periodo di riferimento diurno e 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno nel caso degli edifici **sensibili** e di aree in classe I, compresi i relativi spazi fruibili da persone o comunità, ad eccezione dei parchi e delle aree a verde. Per le scuole vale solo il limite diurno.

c) *armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;*



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Infrastrutture di trasporto aeroportuali

- Per il periodo di riferimento notturno T_n (23:00-06:00), dovrà essere valutato il parametro “Livello Specifico Aeroportuale notturno” – $LSAn$, come di seguito definito:

$$LSAn_{23:00-06:00} = \left[10 \log \left(\frac{1}{T_n} \sum_k^{N_n} 10^{SEL_k/10} \right) \right] dB(A)$$

dove N_n è il numero di movimenti nel periodo notturno. Tale parametro dovrà rispettare il valore limite di 55dB(A).

- Per i risanamenti acustici, si dovranno rispettare i valori limite interni già in vigore per le infrastrutture lineari:
 - 45dB(A) Leq diurno e 35dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - 50dB(A) Leq diurno e 40dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - 45dB(A) Leq diurno per le scuole.
- Il Ministero dell’Ambiente istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una commissione presieduta dal Ministero dell’Ambiente stesso per definire le procedure antirumore da adottare.

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Altre infrastrutture di trasporto

- Saranno escluse dal campo di applicazione della normativa specifica sul rumore aeroportuale le aviosuperfici, le elisuperfici e le idrosuperfici, le quali saranno soggette al rispetto della classificazione acustica comunale, ma non al criterio differenziale, prevedendo però una deroga per i voli di soccorso ed emergenza
- Tramite apposito regolamento, saranno disciplinate sorgenti di trasporto particolari quali gli **impianti di risalita a fune ed a cremagliera.**

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 1995;



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Attività produttive

- Nuova disciplina, relativa ai livelli acustici, per le **procedure autorizzative**:
 - per le autorizzazioni di **nuove attività** sarà richiesto il rispetto dei valori limite specifici di immissione (Tabella B in allegato al DPCM 14/11/1997), nonché il valore limite assoluto di immissione al ricettore;
 - per le sorgenti **esistenti** il rispetto del limite specifico sarà richiesto solo nei casi di sfornamento del valore assoluto di immissione.

- **Limiti differenziali**: è stata proposta l’emanazione di una linea guida ad hoc, che faccia tesoro delle esperienze maturate dal sistema delle agenzie ambientali.

c) *armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;*



ISPR

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Infrastrutture portuali

- Emanazione di **apposito regolamento** che disciplina le emissioni acustiche derivanti dalle infrastrutture di trasporto portuali
- Definizione di **infrastruttura portuale**:
“insieme delle sorgenti sonore quali imbarcazioni in transito, in manovra ed in stazionamento, le attività di cantieristica navale, tutte le infrastrutture asservite alle attività portuali ricadenti all’interno dell’area portuale (impianti di stoccaggio, terminal, ecc.), attività di movimentazione di persone e merci”
- **Zone di pertinenza acustiche** con relativi valori limite:
 - **Zona A**, delimitata dal confine dell’area portuale, nella quale non si applicano livelli specifici di immissioni;
 - **Zona B**, che si estende per una distanza di 100 m dal confine dell’area portuale, in cui il LAeq diurno non può superare il valore di 70dB(A) ed il LAeq notturno non può superare 60dB(A);
 - **Zona C**, che si estende per una distanza di 150 m dal confine della zona B, in cui il LAeq diurno non può superare il valore di 65dB(A) ed il LAeq notturno non può superare 55dB(A).
 - **All’esterno della zona C**, restano in vigore i valori limite previsti dalla classificazione acustica comunale.

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Nell'ambito dell'armonizzazione è stata prevista l'emanazione dei seguenti regolamenti:

- disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle **attività motoristiche**, al fine di unificare le disposizioni regolamentari con quelle delle infrastrutture di trasporto prevedendo opportune fasce di pertinenza. Nell'attesa dell'emanazione del decreto di cui sopra, valgono le disposizioni vigenti;
- disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di **discipline olimpiche in forma stabile**, incluso il **tiro a volo** e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Il GdL ha ritenuto che gli obblighi previsti per l'attuazione dell'armonizzazione siano soddisfatti con:

- Inserimento nella L.Q. 447/1995 della sorgente specifica *impianti eolici*
- Allargamento delle competenze dello Stato agli *impianti eolici*
- Possibilità di emanazione di una specifica norma per regolamentare gli *impianti eolici*

Il GdL si è impegnato a proseguire i lavori, anche oltre le tempistiche previste dalla Legge 161/2014, per la definizione del futuro regolamento di esecuzione nei tempi previsti dalla Legge Quadro in merito ai seguenti aspetti:

- Campo di applicazione, ovvero tipologia di impianti oggetto del decreto attuativo
- Definizione di ricettore
- Distinzione tra “impianto esistente” e “nuovi impianti”
- Valori limite e procedure di misura
- Impatti cumulativi
- Procedure previsionali
- Armonizzazione dei Piani comunali di classificazione acustica in sede di pianificazione di nuovi impianti.

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ...

La proposta di armonizzazione prevede la predisposizione di uno schema di decreto che va ad abrogare e sostituire il DPCM 31/03/1998, apportando anche modifiche ai corrispondenti articoli della L. n. 447/95.

- E' introdotto il concetto di professione regolamentata per il Tecnico Competente in Acustica, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ed istituisce un elenco nazionale presso il MATTM.
- È previsto un sistema di aggiornamento continuo partecipando nell'arco di 5 anni a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore (non concentrate su un unico anno, ma distribuite su almeno tre anni)
- In casi particolari, a seguito di segnalazioni delle Arpa competenti per territorio o delle altre Autorità ed Enti competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. n. 447/95, il MATTM può disporre, previa contestazione degli addebiti, la cancellazione dall'elenco del Tecnico Competente in Acustica.

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ...



All'elenco nominativo possono essere iscritti i cittadini italiani che:

- abbiano superato con profitto l'esame finale di un master universitario di almeno 300 ore in tema di acustica, nelle tematiche oggetto della riserva della legge quadro, i cui programmi contengano integralmente i contenuti previsti nello "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti" di cui all'Allegato;
- siano in possesso di titoli accademici (dottorato di ricerca o laurea magistrale o laurea breve) in materie tecniche o scientifiche e abbiano superato con profitto l'esame finale di un corso conforme allo "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti" riportato nel decreto;
- abbiano ottenuto crediti universitari rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma replichi integralmente quanto stabilito nello "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti" e svolto una tesi di laurea o dottorato i cui contenuti coprano almeno tre dei moduli indicati nello "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti".

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ...



ISPRRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti cittadini dell'Unione Europea, in grado di documentare titoli di studio e percorsi formativi valutabili come equipollenti ai requisiti richiesti per i cittadini italiani, presentando istanza al Punto Nazionale di Contatto istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a definire le procedure per l'esame delle domande.

La valutazione delle domande è svolta dal competente ufficio ambiente della regione, o da ente da questa espressamente delegato, e consiste nella verifica del titolo di studio e dei requisiti posseduti.

L'adeguamento del sistema di formazione e aggiornamento al progresso tecnico e scientifico è conseguito per mezzo di un Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento e si concretizza nell'emanazione di un Decreto Dirigenziale del MATTM di revisione dei contenuti del corso.

È stato inoltre previsto un regime transitorio per garantire l'accesso a chi possa dimostrare di aver avviato, alla data di entrata in vigore del decreto, un percorso di accesso secondo le preesistenti modalità.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

La proposta di armonizzazione prevede la predisposizione di uno schema di decreto contenente un regolamento che va a definire le procedure autorizzative semplificate in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

Su tale base è stato predisposto un allegato tecnico con l'obiettivo di chiarire ed uniformare a livello nazionale, semplificandole, le procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici in applicazione di quanto previsto dal DPCM 05/12/1997.

Nello specifico è stato prevista:

- la predisposizione di un Certificato Acustico di Progetto, da presentare al competente ufficio comunale, che attesti la stima, in fase progettuale, dei requisiti acustici e dimostri il potenziale rispetto dei valori limite imposti dal DPCM 05/12/1997;
- la predisposizione di un Certificato di Conformità, da presentare al competente ufficio comunale, per attestare la conformità di quanto realizzato al progetto ed ai valori limite di riferimento.

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;



Secondo tale schema, entrambi i documenti devono essere prodotti da parte di un

Tecnico Competente in Acustica, come definito dall'art. 2 della L. 447/95.

È prevista infine la possibilità di eseguire attività di vigilanza e controllo da parte dei Comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e dalle leggi regionali, che si avvalgono del supporto delle ARPA/APPA privilegiando segnalazioni ed esposti presentati dai cittadini.

Possono, altresì, essere richiesti dai comuni controlli a campione per gli edifici di nuova realizzazione, sulla base di collaudi in opera da parte di un tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art. 2 della L. 447/95.

h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 ...



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Per quanto riguarda la sostenibilità economica degli interventi, è stata proposta l'emanazione, a cura di ISPRA e del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente, di apposite Linee Guida, entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi.

Tale documento individuerà i criteri relativi alla sostenibilità economica riguardanti gli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, previsti dal DM 29/11/2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della legge n. 447 del 1995.

i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, ...



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

La proposta di armonizzazione introduce modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 262/2002, allo scopo di rendere la normativa nazionale coerente ed allineata alla direttiva 2000/14/CE.

E' stata introdotta una modifica all'art.12 del D.Lgs. 262/2002, al fine di allineare la durata dell'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione con quella dell'autorizzazione rilasciata con decreti del MISE e del MATTM.

E' stata proposta anche una modifica dell'All. IX del decreto in relazione a:

- requisiti minimi della strumentazione in possesso degli organismi di certificazione;
- requisiti professionali minimi per gli ispettori operanti in tale ambito;
- adeguamento del massimale di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività di certificazione conformemente a quanto previsto in analoghe direttive.

l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche ...



L'integrazione del D.Lgs.262/2002 ha riguardato il completo recepimento dell'art.4, punto 2 della direttiva 2000/14/CE, prevedendo che, qualora né il fabbricante, né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, gli obblighi della direttiva incombono a chiunque immetta in commercio o metta in servizio le macchine e attrezzature in territorio comunitario.

Su tali soggetti graviteranno anche le spese per eventuali prove strumentali, sostenute dall'autorità di sorveglianza, atte a verificare il rispetto del livello di potenza sonora garantito.

m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito e modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni ...



E' stato previsto l'adeguamento del regime sanzionatorio, di cui all'art.15 del D.Lgs.262/2002, per i seguenti aspetti:

- sanzioni legate al mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito;
- utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni a favore del soggetto demandato a svolgere le attività di controllo sul mercato.

E' stata proposta anche l'integrazione dei poteri in materia di controllo del mercato, già demandati dall'art.4, comma 1, del D.Lgs. 262/2002 all'ex ANPA, ora ISPRA, attraverso l'introduzione di un generale potere di accertamento, verbalizzazione e di proposta sanzionatoria in relazione alle sanzioni previste all'art.15 dello stesso decreto.